**Procedura negoziata per l’affidamento dell’attività di supporto alla predisposizione di una metodologia atta ad individuare i costi standard dei servizi erogati dalle Associazioni/Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) nell’ambito del Progetto del CONI “Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore dei minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale - Prog. 1343”.**

**CIG 7281688F04 - CUP G59D16000620007 - R.A. 095/17/PN**

**Capitolato Tecnico e speciale d'appalto**

**Sommario**

1. PREMESSE 3

2. OGGETTO DELL’APPALTO 4

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5

4. RESPONSABILE DEL CONTRATTO 8

5. CORRISPETTIVO 8

6. DURATA 8

7. GRUPPO DI LAVORO 8

8. PENALI 9

1. **PREMESSE**

Il 29 novembre 2016, il Comitato Olimpico Nazionale Italia (C.O.N.I.) e l’Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) hanno siglato una Convenzione di Sovvenzione finalizzata alla realizzazione di un progetto volto a favorire la pratica sportiva dei minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale, sostenendoli nella loro condizione di estrema vulnerabilità e consentendo loro di praticare attività ludico-motoria e sportiva.

L’obiettivo dell’intervento promosso, mira a favorire la partecipazione di 3.500 minori stranieri maschi e femmine (di età compresa dai 6 ai 18 anni) ad attività sportive organizzate da Associazioni/Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), al fine di facilitare il percorso di integrazione e la partecipazione degli stessi alla vita sociale del Paese, in vista di una loro eventuale permanenza sul territorio nazionale.

A tale fine, Coni Servizi selezionerà le ASS/ASD per l’erogazione del suddetto servizio.

Le ASD/SSD selezionate, in possesso di specifici requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza, dovranno offrire attività sportiva al minore straniero per almeno due ore a settimana, da un minimo di un mese fino ad un massimo di otto mesi. I minori stranieri dovranno essere inseriti nelle attività e nei corsi delle ASD/SSD in base alla propria fascia d’età.

Il calcolo del corrispettivo da riconoscere alle ASD/SSD per l’erogazione del suddetto servizio impone una definizione a monte di costi reali difficili da verificare e da dimostrare. Il servizio offerto dalle ASD/SSD dovrà prevedere, infatti, anche la copertura assicurativa prevista per ciascun minore, il costo iscrizione, nonché i costi della struttura e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

La complessità di tale operazione trova una possibile soluzione stesso nell’ambito della struttura degli interventi finanziabili dal FAMI; infatti, il Regolamento (UE) n. 514/2014, recante disposizioni generali sul Fondo, prevede e disciplina l’applicazione di opzioni di semplificazione di costo, al fine di semplificare la gestione, l’amministrazione ed il controllo degli interventi che beneficiano di sovvenzioni a carico del FAMI.

In particolare, ai sensi dell’art. 18 del suddetto Regolamento, le spese ammissibili nell’ambito degli interventi finanziati possono essere rimborsate secondo le seguenti opzioni di costi semplificati:

* **tasso forfettario** (categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente identificati in precedenza sono calcolate applicando una percentuale stabilita ex ante per altre categorie di costi ammissibili);
* **tabelle standard di costi unitari** (tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate);
* **importi forfettari** (tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato secondo precedenti termini di accordo su attività e/o risultati).

Tali costi possono essere considerati ammissibili a condizione che risultino determinati sulla base di un calcolo giusto (nel senso di ragionevole, basato su fatti reali, non eccessivo o estremo), equo (che garantisca un equo trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni) e verificabile (determinato, cioè, sulla base di documenti probatori).

Pertanto, ricorrendo nel caso di specie i presupposti per l’utilizzo, è intenzione di Coni Servizi S.p.A. (d’ora in poi solo Coni Servizi), fare ricorso a tale possibilità di applicazione di costi semplificati.

In particolare, per la gestione dell’intervento suesposto a carico delle ASD/SSD, si intende far riferimento all’opzione dei costi standard.

Come già detto, l’applicazione di tale opzione implica che tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione siano calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, molti­plicati usando tabelle standard di costi unitari predetermi­nati.

A tale fine, si ritiene necessario realizzare una metodologia di elaborazione di costi standard, così da definire il corrispettivo dovuto alle ASD/SSD coinvolte nella realizzazione del suddetto progetto.

1. **OGGETTO DELL’APPALTO**

Sulla base di quanto delineato in premessa, Coni Servizi intende selezionare un soggetto cui affidare la predisposizione di una metodologia atta ad individuare i costi standard dei servizi erogati dalle ASD/SSD.

In particolare, si richiede che l’operatore selezionato fornisca, al termine di un processo più avanti dettagliato, una nota metodologica in grado di definire un costo standard da associare alla realizzazione di attività sportive per ciascun minore straniero coinvolto.

L’operatore dovrà dunque documentare, all’interno di una nota metodologica da condividere con Coni Servizi:

* la descrizione del metodo di calcolo, dettagliato nelle sue principali fasi;
* le fonti dei dati usati per l'analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati raccolti rispetto alle operazioni previste, nonché una valutazione della qualità dei dati;
* il calcolo stesso, volto a determinare il valore dell'opzione semplificata.

In generale, il processo di semplificazione dovrà risultare coerente con la normativa comunitaria in materia ed in particolare con le previsioni del:

* Regolamento (UE) 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
* Regolamento (CE) 396 del maggio 2009, che ha modificato il Regolamento (CE) 1081/2006 introducendo una semplificazione delle procedure di rendicontazione delle spese dei progetti e/o degli interventi che beneficiano di una sovvenzione nell’ambito del Fondo sociale europeo (FSE);
* Regolamento CE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
* Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
* Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
1. **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**

In particolare, il servizio richiesto richiede lo svolgimento delle seguenti attività:

1. **Definizione dell’ambito oggettivo di applicazione**

Nella prima fase di realizzazione del servizio, l’affidatario dovrà effettuare un’analisi, studio e ricognizione delle attività e degli interventi realizzati in materia di attività sportiva, ivi compresi gli interventi già gestiti dalla stazione appaltante.

L’adozione di parametri standard dovrà avvenire, infatti, attraverso un’analisi delle serie storiche dei costi sostenuti nelle attività sportive già realizzate in un dato periodo di riferimento, anche di concerto con i referenti amministrativi di Coni Servizi, con riferimento sia a costi del personale sia a costi di gestione.

Coni Servizi, pertanto, metterà a disposizione dell’affidatario i dati del passato, disponibili al momento della rilevazione, relativi all’importo riconosciuto definitivo e al numero dei partecipanti al termine delle attività prese in considerazione, al fine di fornire un campione statisticamente rappresentativo dell’area d’indagine.

Inoltre, sarà necessario il raccordo con Coni Servizi per la verifica delle informazioni minime indispensabili ai fini della conduzione dell’analisi (ad es. tipologia di fascia dell’istruttore coinvolto nelle attività sportive, con indicazione della competenza ed esperienza professionale richiesta nel settore).

Sarà poi necessario identificare e definire, nel modo più dettagliato possibile, le attività da convertire in “termini standard”, prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche, elencate a titolo esemplificativo:

* oggetto;
* target group cui è rivolta l’attività sportiva;
* localizzazione geografica delle attività;
* providers dell’attività sportiva.

In via preliminare, inoltre, dovrà essere scelto un modello per definire le unità di costo standard basato sul processo (output dell’attività), ovvero sui risultati raggiunti, ovvero su una combinazione di entrambi i fattori.

1. **Individuazione dei parametri essenziali per l’implementazione dell’opzione di semplificazione**

In particolare, tale fase si realizza attraverso le seguenti operazioni:

1. Identificazione di tutte le variabili sensibili; il processo di standardizzazione impone, infatti, di prendere in considerazione un alto numero di variabili, quali, ad esempio:
* numero di partecipanti all’attività;
* tipo di partecipanti, considerando anche particolari situazioni di vulnerabilità;
* durata dei corsi;
* altre specifiche caratteristiche del corso.
1. elaborazione di un’analisi quanti-qualitativa di tutte le variabili identificate, al fine di individuare quelle con un possibile impatto sui costi dell’attività;
2. definizione dell’impatto delle variabili sui costi;
3. identificazione delle eventuali relazioni tra le variabili individuate, al fine di un’eventuale combinazione in un unico parametro.
4. **Determinazione del valore dei parametri definiti**

Una volta definita l’attività ed i relativi parametri, è necessario determinare la corretta Unità di costo per ciascuno di essi.

Tale attività presuppone a monte la scelta di una metodologia di calcolo, la quale può essere sviluppata ricorrendo ad uno o più dei seguenti metodi:

* analisi di serie storiche di dati (attraverso l’uso di database già esistenti per precedenti esperienze);
* indagini di mercato: in questo caso l’operatore economico dovrà costruire una survey che sia il più rispondente possibile all’obiettivo ed identificare i destinatari a cui rivolgerla;
* analisi di benchmark.

Tutte le informazioni ed i dati alla base della determinazione dei parametri di riferimento dovranno essere acquisiti da documenti pubblici o comunque univocamente verificabili.

Tale fase si strutturerà - per qualsiasi metodo di calcolo prescelto - delle seguenti operazioni:

* raccolta dei dati utili per il calcolo: l’operatore dovrà dare prova della fonte d’informazione scelta e del periodo storico di riferimento preso in considerazione;
* lavorazione dei dati: in questa fase sarà necessario prestare particolare attenzione all’eterogeneità dei dati raccolti;
* verifica della metodologia di calcolo prescelta (verifica del metodo di elaborazione dei dati, valutazione dei risultati, ecc.).

Ai fini della determinazione del valore, l’affidatario dovrà, a seconda della tipologia di attività definita, tenere conto dei costi ordinari (“tipici” di una certa attività) e straordinari (non direttamente collegati ad essa), nonché di quelli diretti ed indiretti.

Partendo dai risultati dell’analisi condotta, l’affidatario dovrà provvedere alla determinazione del valore dell’attività legato alla partecipazione di un minore straniero alle attività sportive erogate dalle ASD/SSD.

A tale fine, l’affidatario, oltre all’applicazione delle Unità di Costo Standard individuate per ciascun parametro, dovrà considerare l’eventuale combinazione delle stesse con costi reali, l’esistenza di economie di scala ovvero di altre condizioni specifiche che potrebbero influenzare il valore dell’attività.

1. **Definizione della nota metodologica**

Come già anticipato, la natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra l’affidatario e Coni Servizi.

In particolare, l’affidatario dovrà assicurare l’organizzazione di un workshop finale con Coni Servizi per illustrare la metodologia elaborata.

A seguito del workshop di condivisione, l’affidatario trasmetterà la nota metodologica, rispetto alla quale i referenti amministrativi di Coni Servizi potranno effettuare, nel termine di 15 giorni, le proprie osservazioni.

Entro ulteriori 15 giorni l’affidatario dovrà recepire eventuali osservazioni o richieste di modifiche e integrazioni formulate dai referenti amministrativi di Coni Servizi.

Tale nota sarà in ogni caso soggetta a validazione istituzionale: l’Autorità di gestione del Fondo, infatti, deve assicurare che i conteggi per le opzioni semplificate in materia di costi rispettino gli standard comunitari e siano adeguati e accurati, nonché basati su un calcolo giusto, equo e verificabile. L’Autorità di Gestione è infatti in ogni caso responsabile per la validazione del sistema proposto.

La nota sarà inoltre sottoposta alla Commissione Europea per una valutazione preliminare, ai fini di una successiva approvazione ed adozione formale del sistema di implementazione del costo standard.

1. **Definizione della metodologia e degli strumenti di rilevazione delle unità di costo**

Come già anticipato, ove si ricorra ad opzioni semplificate di costi, per il riconoscimento delle spese è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell’attività o del raggiungimento dei risultati previsti.

Dal punto di vista pratico, ciò implica che l’oggetto principale delle verifiche non sarà più costituito dalla documentazione finanziaria connessa agli interventi (ad es. giustificativi di spesa, ecc.), ma piuttosto dagli aspetti tecnici e fisici delle attività realizzate (ad es. registri di presenza all’attività sportiva). Pertanto, Coni Servizi, una volta determinate le unità di costo, dovrà individuare e definire i modelli giustificativi ad hoc (format) che dovranno essere prodotti dalle ASD/SSD, ai fini del riconoscimento delle spese.

L’affidatario dovrà supportare Coni Servzi in tale processo, da una parte fornendo adeguata formazione sulla metodologia di rilevazione da adottare, attraverso l’organizzazione di incontri di condivisione, dall’altra supportandola nella costruzione degli strumenti di rilevazione delle unità di costo, che rispettino in ogni caso le regole del Fondo FAMI (ad es. il Regolamento di esecuzione UE n. 1049/2014 in merito alle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità).

1. **RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del contratto per Coni Servizi sarà la Dott.ssa Cecilia D’Angelo, nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Territorio e Promozione”.

1. **CORRISPETTIVO**

L’importo posto a base di gara, e soggetto a ribasso d’asta, è pari ad € 30.000,00 + IVA.

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L’importo del corrispettivo previsto a favore dell’Impresa aggiudicataria comprenderà ogni onere finanziario necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuale, ed ogni ulteriore tassa/onere necessario per l’espletamento le stesse.

Nel corso dell'esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva comunque la facoltà di chiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente Capitolato e degli altri allegati di gara, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

1. **DURATA**

Il contratto decorre dalla data della stipula e avrà durata di 2 (due) mesi.

1. **GRUPPO DI LAVORO**

Il Fornitore deve supportare CONI Servizi costituendo un gruppo di lavoro, dotato di competenze e professionalità adeguate, che si insedierà in permanenza negli uffici di Coni Servizi fino al completo espletamento del servizio.

Il Gruppo di lavoro deve essere coordinato da un Team Leader, che oltre a svolgere l’attività di coordinamento, deve espletare anche la funzione di controllo di qualità dell’attività svolta dal gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro deve essere composto, oltre che dal Team leader, da almeno 1 figura Senior e 1 figura Junior.

La struttura dedicata all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, così come esplicitamente indicata in sede di offerta tecnica, costituirà obbligo contrattuale vincolante per il Fornitore.

Eventuali avvicendamenti riguardanti il personale che compone il Gruppo di lavoro devono essere concordati ed esplicitamente autorizzati da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.

In caso di mancata autorizzazione, il Direttore dell’esecuzione del contratto può rifiutare i servizi e ciò si configurerà quale motivo di grave inadempimento contrattuale quindi, ferma restando l’applicazione delle penali stabilite, Coni Servizi si riserva la possibilità di disporre l’affidamento dei servizi medesimi ad altro Fornitore, con la risoluzione di diritto del contratto e l’escussione della garanzia definitiva, nonché l’avvio di ogni altra iniziativa legale tendente a conseguire il ristoro dei maggiori danni subiti.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto si riserva l’insindacabile facoltà di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione dal Fornitore e può richiedere la sostituzione di una o più risorse nei casi di prolungati e non motivati periodi di assenza, non raggiungimento dei requisiti minimi di conoscenza/competenza richiesti, basso livello di produttività, mancato rispetto delle norme etico professionali o disciplinari, nonché altre motivazioni che possano implicare un non gradimento della risorsa.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione delle risorse non gradite entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi a partire dalla richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto.

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.

In caso di inadempienza il Fornitore sarà assoggettato alle penali di cui al successivo paragrafo 8.

Nel caso di sostituzione delle risorse, il Fornitore deve prevedere, a sue spese, all’affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante per un periodo minimo di 10 giorni lavorativi

1. **PENALI**

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Oltre a quanto sopra indicato Coni Servizi ha la facoltà di applicare le seguenti penali in caso di violazione degli obblighi contrattuali di seguito indicati:

* Penale per avvicendamento personale che compone il Gruppo di lavoro senza preventiva autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto: il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 500,00;
* Penale per mancata sostituzione di una risorsa non gradita: per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione di una risorsa non gradita rispetto al termine previsto nel paragrafo 6 il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 100,00;
* Penale per mancato affiancamento di una risorsa entrante: per ogni giorno lavorativo di mancato affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante, il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 100,00.

**[FINE DOCUMENTO]**